DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 settembre 2026, n. 0109/Pres.

Regolamento di modifica al "Regolamento per la disciplina del sistema di contabilità economico patrimoniale e per la gestione del patrimonio nelle aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 19/2003", emanato con decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2021, n. 187/Pres.

Art. 1 Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 187/2021
Art. 2 Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 187/2021
Art. 3 Inserimento dell'articolo 21 bis del decreto del Presidente della Regione 187/2021
Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 187/2021)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 5 novembre 2021 n. 187 (Regolamento per la disciplina del sistema di contabilità economico patrimoniale e per la gestione del patrimonio nelle aziende pubbliche di servizi alla persona della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge regionale 19/2003), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola <<progressivamente>> è soppressa;

b) al comma 2 le parole <<rispetto ai centri di responsabilità e di costo>> sono soppresse;

c) al comma 3 le parole <<per centri di costo e di responsabilità>> sono soppresse.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 187/2021)

1. Al comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 187/2021 dopo le parole <<equilibrio patrimoniale e finanziario,>> sono inserite le seguenti: <<accertata, altresì, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 18, comma 3,>>.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 21 bis del decreto del Presidente della Regione 187/2021)

1. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 187/2021 è inserito il seguente:

<<Articolo 21 bis

(Piano di risanamento)

1. Ai sensi dell'articolo 13, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 19/2003, il Commissario, nominato all'esito del procedimento di cui all'articolo 20 che dichiari di trovarsi nelle condizioni economiche di grave dissesto di cui all'articolo 21, può presentare alla Direzione regionale competente, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio e previo parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 23, un piano di risanamento da cui emergano concrete prospettive di ripristino della sostenibilità economico finanziaria e di continuità aziendale.

2. Il piano di risanamento è redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, completezza, attendibilità, neutralità, trasparenza, coerenza e prudenza, al fine di consentire la verifica di fattibilità delle azioni previste dal piano e della capacità delle stesse di conseguire il risanamento dell'esposizione debitoria, nonché il riequilibrio della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda.

3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere:

a) la descrizione delle attività dell'ASP, con specifica indicazione delle attività e passività iscritte a bilancio al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'azienda, con particolare

riferimento al personale in servizio presso la stessa, nonché ogni altra informazione rilevante ai fini della valutazione della sostenibilità e della fattibilità del piano;

b) una descrizione delle cause e dell'entità della situazione di grave dissesto economico-finanziario dell'azienda;

c) le strategie d'intervento, nonché le azioni e le misure necessarie per conseguire l'equilibrio economico-finanziario e assicurare la continuità aziendale, unitamente a un'analisi relativa alla convenienza del piano per i creditori, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, tali da consentire il monitoraggio periodico degli effetti prodotti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda;

d) gli obiettivi di risanamento, espressi anche mediante indicatori patrimoniali, economici, contabili e finanziari, facendo anche riferimento agli indicatori individuati nell'allegato G, che consentano di verificarne il raggiungimento;

e) l'elenco dei creditori e dei debitori dell'azienda, con indicazione puntuale della causa e dell'ammontare dei rispettivi crediti e debiti, nonché lo stato delle eventuali trattative e del contenzioso giudiziale o stragiudiziale;

f) l'elenco dei beni immobili e mobili registrati distinti in patrimonio disponibile e indisponibile, unitamente all'indicazione del valore di stima aggiornato alla data del piano, con indicazione puntuale di eventuali diritti reali o personali di godimento relativi ai medesimi beni ovvero di eventuali cause legittime di prelazione, contratti, rapporti giuridici ovvero situazioni di fatto incidenti sulla disponibilità o valorizzazione dei beni. La perizia di stima, asseverata o giurata dovrà essere redatta da un professionista abilitato, scelto dal commissario tra gli iscritti al relativo ordine professionale;

g) le eventuali azioni per la valorizzazione o la liquidazione del patrimonio disponibile nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo II del presente Regolamento, con indicazione di un cronoprogramma dettagliato per l'attuazione degli interventi, al fine di verificarne periodicamente lo stato di attuazione;

h) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per attuare le azioni previste dal piano nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento a quelle in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.

4. Il piano di cui al comma 1 individua l'orizzonte temporale necessario al conseguimento degli obiettivi di risanamento e al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario, definendo, per ciascun esercizio, gli obiettivi intermedi e i relativi indicatori di verifica.

5. Al piano di cui al comma 1 sono allegati la relazione dell'organo di revisione dell'ASP di cui all'articolo 23 e il relativo parere favorevole.

6. Qualora non siano conseguiti gli obiettivi previsti dal piano e risulti l'impossibilità di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario o la continuità aziendale, il Commissario, accertata, altresì, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 21, comma 1, dichiara, con proprio provvedimento, la situazione di grave dissesto economico dell'azienda. Il provvedimento è comunicato alla Direzione regionale competente entro quindici giorni dalla sua adozione. In tal caso si applica l'articolo 21, comma 2.>>.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.